



nr. 1119/2020 R.G.

Sentenza n. 1213/2020

Cron. n. 10065/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI MONZA

nella persona del dott. Paolo Facinelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da

BONISSI LUCA in proprio

-ATTORI -

CONTRO

HP Italy S.r.l., con gli avvocati Sxxxxxxxxxxxxx, Gxxxxxxxxxxxxx e Mxxxxxxxxxxxxx

-CONVENUTO-

OGGETTO: pagamento somme

All'udienza del 8 ottobre 2020 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, Luca Bonissi chiedeva la condanna della convenuta HP Italy S.r.l. al pagamento della somma di € 361,00 a titolo di restituzione del prezzo e di risarcimento danni in forza del recesso dal contratto d'acquisto dei pacchetti windows 10 e office 365, inclusi nel personal computer HP Laptop 14-cb113nl vendutogli dalla HP.

La HP Italy si costituiva in giudizio, contestando la domanda dell'attore e chiedendone il rigetto.

Instauratosi il contraddittorio processuale e concessi i termini per lo scambio di memorie ai sensi dell'art. 320 c.p.c., all'udienza dell'8 ottobre 2020 la parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti e il giudice tratteneva la causa in decisione.

Nel contratto di vendita concluso tra le parti in causa, e in particolare nel contratto di licenza d'uso del software Microsoft preinstallato (doc. 3 del fascicolo di parte attrice) è prevista la facoltà del compratore di ottenere il rimborso del software preinstallato in caso di non accettazione dello stesso.

E tale diritto il signor Bonissi, che pacificamente ha rifiutato il software Microsoft al primo utilizzo e lo ha figurativamente "restituito" eliminandolo dalla memoria del pc, ha senz'altro facoltà di esercitarlo nei confronti del venditore HP Italy (Cass. 19161/2014).

La domanda è pertanto fondata e va accolta, con il conseguente diritto del sig. Bonissi



alla restituzione del prezzo d'acquisto del software preinstallato, quantificabile in € 61,00.

Nulla è dovuto al signor Bonissi a titolo di risarcimento del danno, poiché lo stesso non ha fornito al giudicante alcun elemento di prova al riguardo.

La sua domanda di risarcimento del danno va pertanto respinta.

La spese di lite, a fronte della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Monza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Luca Bonissi nei confronti di HP Italy S.r.l., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- condanna la convenuta HP Italy S.r.l. a pagare all'attore Luca Bonissi la somma di € 61,00;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Monza, il 30 novembre 2020.

Il Giudice di Pace
dott. Paolo Facinelli

